

affari:

- a) - prolungamento da sei mesi ad un anno del periodo di tempo entro cui deve verificarsi la morte da infortunio perché si maturi il diritto alla liquidazione del capitale acquistativo;
- b) - estensione della garanzia agli infortuni derivanti dall'uso di motoleggere, motoriclette e carrozzette azionate da motore di cilindrata non superiore a 125 cm.³;
- c) - termine dell'assicurazione complementare al 70° anno di età dell'assicurato, anziché al 65°.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Attuariale e Statistica, sottopone quanto in essa contenuto al preventivo esame del Comitato permanente.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

Esaurito l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene tolta.